

*Separazione: incontri in Spazio Neutro  
(quanto supporto e quanto limite)*

Corte App. Catania, sez. persone e famiglia, decreto 18 luglio 2014  
(Pres. Francola, est. Russo)

**Giudizio di Divorzio pendente – Revisione delle condizioni di separazione – Rapporti – Condizioni – Provvedimenti cd. de futuro**

*L'intervento degli operatori dello spazio neutro ha una funzione di supporto e non può essere considerato una prescrizione limitativa del diritto di visita. La limitazione della relazione familiare ad un contesto protetto può avvenire solo in presenza di gravi motivi, ad esempio se il genitore è pericoloso per il minore ovvero se la resistenza del minore acquista connotazioni patologiche, tali da non potere essere gestite in autonomia dai genitori.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Fatto e diritto

Con ricorso del 16.6.2014 D. C. ha impugnato la ordinanza resa ex art. 708 c.p.c. dal Tribunale di Ragusa cui in epigrafe, con la quale il Presidente, in esito alla comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione ha affidato il figlio minore Y. ad entrambi i genitori, con domiciliata presso il padre, assegnato allo stesso la casa familiare, disatteso la richiesta di mantenimento per la moglie e la figlia maggiorenne X., e disposto che la madre incontri il figlio minore due volte la settimana presso lo spazio neutro di Ragusa.

Propone reclamo la D. assumendo che la consulenza eseguita in fase presidenziale è affetta da nullità e pertanto non si può tenere conto delle relative conclusioni, che il figlio deve essere collocato presso la madre, che il disporre incontri presso lo spazio neutro è ingiustamente limitativo della relazione familiare, che la casa coniugale deve essere assegnata alla madre e che deve essere imposto al L. un contributo per il mantenimento della moglie e della figlia X., convivente con la madre, maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma. Chiede la riforma del provvedimento impugnato in conformità ai motivi di reclamo.

Si è costituito il reclamato resistendo.

All'udienza del 10 luglio 2014 sentiti i procuratori delle parti il P.G., la Corte ha assunto la causa in decisione.

Con il primo motivo di reclamo si lamenta la collocazione del figlio minore Y. presso il padre, provvedimento assunto sulla base di una consulenza tecnica di cui si denuncia la nullità.

La Corte osserva che la fase c.d. presidenziale è caratterizzata dalla sommarietà della cognizione: pertanto, è riservato al giudizio di merito l'approfondimento della questione del rituale svolgimento della consulenza; in questa sede potrà tuttavia tenersi conto, nella misura in cui sono compatibili con il quadro generale desumibile da tutti gli atti,

degli esiti dei colloqui svolti alla presenza di entrambi i CTP. Ai fini della presente decisione, invero, rileva la circostanza che emerge, da una complessiva lettura degli atti e non solo dall'accertamento tecnico, che vi è una difficoltà della relazione tra la madre ed il figlio, che tuttavia sembra essere collegata essenzialmente alla conflittualità. Il primo giudice non ha formulato una valutazione di inidoneità della madre all'esercizio delle responsabilità genitoriale, tanto che ha affidato il minore ad entrambi i genitori. La collocazione del minore presso il padre risponde alla esigenza di assicurare al minore quello stato di benessere che è necessario al suo equilibrato sviluppo psicofisico: è infatti sconsigliabile adottare nei confronti del minore misure coercitive che possano pregiudicarne la serenità (CEDU: Lombardo c. Italia 29.1.2013; Ramos Reigado c. Portogallo, , 22 novembre 2005; Elsholz c. Germania 13 luglio 2000) Tuttavia la relazione familiare con la madre non può essere pregiudicata e se vi sono difficoltà alla sua attuazione le autorità nazionali sono tenute a compiere ogni sforzo per garantirne il regolare svolgimento. Pertanto è opportuna la scelta di disporre l'intervento degli operatori dello spazio neutro, che ha innanzi tutto una funzione di supporto, ma esso non può essere considerato una prescrizione limitativa del diritto di visita. La limitazione della relazione familiare ad un contesto protetto può avvenire solo in presenza di gravi motivi, ad esempio se il genitore è pericoloso per il minore (e non emergono elementi per rendere questa valutazione) ovvero se la resistenza del minore acquista connotazioni patologiche, tali da non potere essere gestite in autonomia dai genitori. In questo caso però non emergono gravi ragioni, diverse dalla conflittualità coniugale, che le parti hanno il dovere di moderare, né emerge, almeno allo stato, la assoluta incapacità dei genitori di gestire il disagio del figlio ad incontrarsi con la madre, disagio che peraltro potrebbe anche temporaneo e ricollegato all'incertezza che il minore vive in questo momento riguardo al suo affidamento: ed infatti anche dalla relazione di consulenza sembra emergere che si tratta di una scelta difensiva legata al senso di impotenza vissuto a fronte della separazione dei genitori. Ora, a prescindere dalle eventuali responsabilità degli adulti, che devono essere oggetto di separato approfondimento, è dovere di entrambi i genitori fare superare a Y. questo momento critico, né essi, e segnatamente il padre, che vive con il minore, possono delegare totalmente le loro responsabilità agli operatori dello spazio neutro: la delega a terzi presuppone infatti un accertamento di (totale o parziale) incapacità dei genitori e quindi un provvedimento limitativo (o al limite ablativo) della responsabilità genitoriale, che comunque potrà sempre essere adottato nel corso del giudizio ove i genitori si rivelino inadeguati al compito di guidare a Y. in questo momento difficile, garantendo l'attuazione dei suoi diritti ed interessi primo tra tutti quello alla completezza della relazione familiare. In sintesi, questo ragionamento porta alla conclusione che il provvedimento presidenziale deve essere confermato quanto alla collocazione di Y. presso il padre ma integrato nel senso che, oltre ai già disposti incontri presso lo spazio neutro devono essere assicurati altri incontri "liberi" tra Y. e la madre, nonché con la sorella, salvo che il minore manifesti una resistenza che i genitori non riescano a superare: alla responsabilità dei genitori va poi rimessa, sotto l'adeguato monitoraggio del giudice del merito, la attuazione del provvedimento. Questi incontri si limitano, per il momento, ad alcuni giorni nella

settimana, al fine di consentire un graduale superamento delle difficoltà: essi però rappresentano soltanto una cornice minima e i genitori restano titolari delle loro piene responsabilità e possono quindi concordare, tenuto conto delle esigenze e dei desideri del minore, anche periodi di permanenza più lunghi. In ogni caso, ulteriori ampliamenti dei tempi di permanenza, una volta che gradualmente il minore si riabituerà alla presenza materna, potranno essere disposti dal giudice di merito.

Confermata la domiciliazione di Y. presso il padre, è da confermare anche l'assegnazione al L. della casa familiare, *habitat domestico* che il minore ha diritto a conservare. (ex multis: Cassazione civile sez. VI 11 aprile 2014 n. 8580) Oggetto di assegnazione può essere soltanto la casa coniugale e non anche altre unità abitative, che seguono il regime del titolo, dovendosi eventualmente compensare la differenza di patrimonio tra le parti tramite l'assegno di mantenimento.

Con ulteriore motivo di reclamo si lamenta che non è stato fissato contributo al mantenimento per moglie e figlia.

La Corte osserva che il primo giudice non ha disposto alcun contributo in favore di moglie e figlia sul presupposto che entrambe svolgano attività lavorativa, come sarebbe dimostrato da una relazione investigativa in atti.

In verità, quanto alla posizione della figlia X., nata nel 1991, detta relazione investigativa dimostra soltanto lo svolgimento di una attività saltuaria come cameriera in un locale, il sabato sera, attività che peraltro è stata accertata solo per tre sabati, nel periodo prossimo alla Pasqua. Il L. pertanto è ancora lontano dall'aver dato prova che la figlia ha conseguito l'autosufficienza economica, consistente nella percezione di un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali e concrete condizioni di mercato (Cass. civ. sez. I 08 agosto 2013 n. 18974) e non può esimersi, dunque, dal contribuire al suo mantenimento, mediante versamento di un assegno a mani della madre, che come genitore convivente ha legittimazione concorrente a pretenderlo ed a riceverlo. Sul quantum dell'assegno si deve osservare che, salvi gli approfondimenti di merito, il ricorrente ha una buona posizione economica, godendo di un reddito fisso da pensione come ex agente di custodia, pari, come attestato dal CUD 2013 ad euro 30.969,00 di cui euro 8.153,00 di imposta lorda; è ragionevole ritenere che abbia percepito il TFR ed è inoltre titolare di patrimonio immobiliare, sia fabbricati che terreni, oltre ad avere la disponibilità della casa coniugale. Infine egli, sebbene pensionato, ha meno di cinquanta anni di età e pertanto non è sfornita di verosimiglianza la affermazione che il reclamato svolga anche altra attività, segnatamente quella di coltivatore diretto. Di contro la D. svolge una attività lavorativa fissa dal reddito modesto (euro 341,00 mensili) oltre alla attività di collaboratrice domestica, ammessa dalla reclamante, che per come si rivela dalla relazione investigativa, la impegnerebbe per circa tre ore al giorno (e quindi il reddito integrativo può stimarsi in 20/25 euro al giorno).

Deve quindi considerarsi che l'art. 147 c.c., imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, e che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una

valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali. (cfr. Cass. 19.3.2002, n. 3974; Cass. 24.04.2007 n.9915; Cass. 22.03.2005 n.6197; Cass. 6.11. 2012 n. 19113). Inoltre, è orientamento ormai consolidato della Suprema Corte che l'aumento delle esigenze economiche dei figli è fattore **notoriamente** legato alla loro **crescita** e non ha bisogno di specifica dimostrazione (v. Cass. 17055/2007; Cass. n.24252/2013) Appare allora di giustizia, in ragione di quanto sopra esposto e considerando che in questo caso vi sono anche esigenze abitative, fissare il contributo al mantenimento della figlia X., a carico del padre, in euro 500,00 mensili, in questa misura decorrente dalla data della domanda (aprile 2014) oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT del costo della vita e partecipazione alle spese straordinarie in misura pari al 50%. Quanto al mantenimento della moglie, sebbene questa svolga attività lavorativa, non si può non apprezzare la disparità economica tra le parti, data da fatto che il L. può contare su un reddito fisso da pensione, essendo peraltro egli di età inferiore ai cinquanta anni e quindi idoneo a svolgere attività integrativa, e soprattutto del fatto che egli ha la disponibilità di un patrimonio immobiliare ed è assegnatario della casa coniugale. Si tratta quindi di disparità economica che deve essere compensata, tenuto conto del regime conservativo che insatura la separazione (Cass. 2197/2012; Cass. 16481/2012 e Cass. 1673/ 2011)

Appare allora di giustizia fissare il contributo al mantenimento in favore della moglie nella misura di euro 300,00 mensili in questa misura decorrente dalla data della domanda (aprile 2014) oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT del costo della vita.

La ordinanza impugnata deve quindi essere parzialmente riformata nel senso sopra indicato.

Tenuto conto del parziale accoglimento, appare di giustizia compensare le spese in ragione della metà e porre la restante frazione a carico del L. che soccombe sulle questioni relative all'assegno di mantenimento per moglie e figlia. Le spese devono essere liquidate in applicazione dell'articolo 13 della legge 31/12/2012 n. 247 e del DM n. 55 del 10/3/2014 pubblicato in GU 2/4/2014. Di conseguenza, considerato il valore della controversia, tenuto conto dell'oggetto della stessa della sua non rilevante complessità, in assenza di totale attività istruttoria, l'importo della liquidazione va determinato in complessivi euro 3.307,50 di cui euro 980,00 per la fase di studio euro 675,00 per la fase introduttiva, euro 1.652,50 per la fase decisoria, ridotto della metà per la parziale compensazione ad euro 1.653,75, oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA, con i distrazioni in favore dei procuratori di parte reclamante che hanno reso la dichiarazione di rito.

P. Q. M.

In parziale riforma del provvedimento impugnato così dispone:  
fermo restando l'affidamento condiviso del minore Y. ad entrambi i genitori e la sua domiciliazione presso il padre, nonché gli incontri presso lo spazio neutro di Ragusa, già disposti dal Tribunale, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore Y., a settimane alterne la giornata di domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00 e nel periodo estivo (dal mese di luglio fino all'inizio della scuola) anche una mattina o pomeriggio la settimana da concordarsi tra i genitori, che in difetto di diversi accordi resta fissato nel sabato dalle ore 9,00 alle ore 15,00

oppure dalle ore 16,00 alle ore 22,00; ogni difficoltà di attuazione del presente provvedimento che i genitori non riescano a risolvere autonomamente deve essere segnalata agli operatori dello spazio neutro di Ragusa, i quali ne relazioneranno al giudice istruttore del Tribunale.

Pone obbligo a L. G. di contribuire al mantenimento della moglie con assegno mensile di euro 300,00 in questa misura fissato con decorrenza dal mese di aprile 2014 oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT del costo della vita ed al mantenimento della figlia X. con assegno mensile di euro 500,00 in questa misura fissato con decorrenza dal mese di aprile 2014 oltre adeguamenti annuali secondo indici ISTAT del costo della vita e partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, assegni da versare entro i primi cinque giorni di ogni mese a mani di D. C..

Compensa le spese di reclamo in ragione della metà e pone la restante frazione a carico di L. G. che condanna al pagamento della somma di euro 1.653,75 oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 nella misura del 15% del compenso come sopra liquidato, IVA e CPA. Spese distratte in favore degli avvocati \*\*.

Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16 luglio 2014

IL CONSIGLIERE EST.

dott. Rita Russo

depositato il 18 luglio 2014

IL PRESIDENTE

dott. Tommaso Francola